



Osservatorio Sicurezza

Newsletter 13/11

1) Rischio biologico. Dall'INAIL la guida completa

Il rischio biologico è spesso poco conosciuto e sottostimato nei luoghi di lavoro. I fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici sono svariati: il tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le materie utilizzate, il contatto con fluidi biologici umani o animali potenzialmente infetti, la presenza di polvere, la scarsa igiene, il cattivo funzionamento e la manutenzione degli impianti, la presenza ed il numero di occupanti, il microclima.

Nessun ambiente deve essere considerato esente dal rischio biologico e la valutazione va fatta sempre, in particolare nei seguenti ambienti:

- cantieri edili;
- ambienti indoor non industriali (uffici, scuole, magazzini, ospedali, aeroporti, stazioni, etc.);
- settori della filiera agro-alimentare (allevamenti, trasformazione di prodotti alimentari, etc.);
- comparto dei rifiuti solidi urbani e della depurazione di acque reflue civili.

L'INAIL ha pubblicato un manuale sul rischio biologico, con l'obiettivo di mettere in evidenza l'importanza di una corretta valutazione di questo rischio nei diversi ambienti di lavoro. Nella pubblicazione è presente un glossario che chiarisce tutti i termini specialistici utilizzati ed un elenco di tutti gli agenti biologici potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro, con le principali patologie da essi causate. Sono riportate, inoltre, le schede di rischio che forniscono indicazioni sulle principali fonti di pericolo, le modalità di esposizione, gli effetti sulla salute e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2) Lavori usuranti, pensione anticipata e obbligo di comunicazione telematica. Rinvii i termini a data da destinarsi

Il D.Lgs. 67/2011 individua come usuranti diverse tipologie di lavoro, tra cui i lavori in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, lavori notturni, lavori da conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai 9 posti (conducenti di autobus, pullman turistici), etc.

Per i lavoratori impiegati in queste attività è previsto il pensionamento anticipato, se sono soddisfatte certe condizioni.

Il Decreto obbliga i datori di lavoro alla comunicazione telematica annuale alla Direzione Provinciale del Lavoro dell'elenco degli addetti ai lavori usuranti; il termine era stato fissato dalla Circolare 15/2011 del Ministero del Lavoro.

Non essendo ancora definite le modalità operative e la modulistica, il Ministero del Lavoro, con la Circolare del 14 settembre 2011, rinvia la scadenza della comunicazione telematica a data da destinarsi.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica all. [1](#) e all. [2](#)

3) Addetti alle pulizie: guida alla valutazione dei rischi, liste di controlli

Gli addetti alle pulizie prestano servizio in svariati settori, al chiuso e all'aperto, in aree pubbliche, spesso di notte o al mattino presto, talvolta da soli. Proprio per questo sono spesso soggetti a svariati tipologie di rischi e pericoli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Disturbi muscolo-scheletrici, cadute dall'alto, inalazione di polveri pericolose e scosse elettriche sono solo alcuni dei rischi a cui vanno incontro i lavoratori impegnati nelle attività di pulizia. L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, OSHA, ha pubblicato una guida, con lo scopo di informare sia i datori di lavoro che i lavoratori del settore delle pulizie sui pericoli insiti in questa attività e di come è possibile prevenire i rischi.

Il documento, oltre alla parte generale relativa alla valutazione dei rischi, contiene due casi studio e una check list dei controlli da eseguire.

Fonte *BibLus-net* by ACCA

scarica [all.3](#)

3) Valutazione dei rischi: cosa vuol dire AUTOCERTIFICAZIONE?

Autocertificare la valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere a valutare i rischi, ma che, una volta effettuata tale valutazione, il datore di lavoro deve elaborare un documento dal contenuto sia pure meno analitico rispetto al DVR.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, rigettando un ricorso presentato dal datore di lavoro di un'azienda che era stato condannato dai Giudici di prime cure per non aver effettuato la valutazione dei rischi (secondo le disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994).

In particolare, la Cassazione ha ribadito che l'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli artt. 17, 28 ed art. 29 comma 5, e che il Decreto prevede modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupino fino a dieci dipendenti.

Pertanto, anche autocertificando la valutazione dei rischi, è sempre opportuno redigere un documento, seppur semplificato!

Fonte *BibLus-net* by ACCA

scarica [all.4](#)

Approfondimenti

Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore impossibilitato ad indossare le scarpe antinfortunio?

In linea generale, il licenziamento di un lavoratore impossibilitato ad utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza per malformazioni fisiche è legittimo solo se il datore dimostri la non reperibilità sul mercato di altri DPI idonei e compatibili con la disabilità del dipendente.

Nella questione in esame, un datore di lavoro ha licenziato un lavoratore che non riusciva ad indossare le scarpe antinfortunistiche per una malformazione al piede che è stata dimostrata in sede processuale.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 16195 del 25.7.2011, ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché il datore di lavoro avrebbe dovuto provare la non reperibilità sul mercato di scarpe antinfortunistiche adatte a consentire in sicurezza l'espletamento del lavoro.

In definitiva, prima di licenziare un lavoratore perché impossibilitato ad usare Dispositivi di Protezione Individuale per un qualsiasi impedimento fisico, il datore di lavoro deve adoperarsi a reperire sul mercato altri DPI utilizzabili dal dipendente che possano comunque garantire la sicurezza richiesta dalla legge.

Solo se tali DPI dovessero risultare non esistenti sul mercato, il datore di lavoro sarà in grado di fornire la prova richiesta per giustificare il licenziamento del proprio dipendente.

Fonte *BibLus-net* by ACCA

scarica [all.5](#)

Documentazione da tenere in cantiere. Ecco il quadro completo

Conservare la documentazione in cantiere rappresenta uno degli adempimenti più importanti e delicati per la gestione della sicurezza.

La documentazione risulta molto spesso cospicua: si va dai documenti a carattere generale (notifica preliminare, piani di sicurezza, piani di lavoro, tesserini di riconoscimento, etc.) fino alla documentazione specifica relativa ai macchinari e alle attrezzature.(dichiarazioni CE delle attrezzature, registri di controllo, etc.).

Il Coordinamento dei CPT della Lombardia, al fine di garantire la sicurezza per i lavoratori dei cantieri edili, ha pubblicato un documento contenente il quadro sinottico della principale documentazione che deve essere tenuta in cantiere.

Il documento, chiaro e sintetico, fornisce indicazioni su tutta la documentazione con indicazioni su chi deve emetterla, chi è il destinatario e il punto normativo di riferimento, oltre alle note.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.6](#)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 22.09.2011.